

Scadenzario fiscale Agosto 2019

Bologna, 01 agosto 2019

SCADENZA	ADEMPIMENTO	MODALITÀ
1 Agosto	<p><u>ADEMPIMENTI E VERSAMENTI – Proroga al giorno 20 agosto</u></p> <p>Ai sensi dell'art. 37, comma 11-<i>bis</i>, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e ss.mm., gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.</p>	
1 Agosto	<p><u>IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24 – Versamento e compensazione</u></p> <p>Mod. F24 - Il Modello F24 ed il Modello F24 – accise sono stati approvati con Provv. Ag. Entrate 23 ottobre 2007, come modificati da ultimo dal Provv. Ag. Entrate 19 giugno 2013.</p> <p>Con Provv. Ag. Entrate 25 maggio 2012, come modificato da ultimo dal Provv. Ag. Entrate 19 giugno 2013, è stato approvato il Mod. F24 semplificato, da utilizzare per IMU ed altri versamenti.</p> <p>Con Provv. Ag. Entrate 7 agosto 2009, modificato con Provv. Ag. Entrate 29 marzo 2010, è stato istituito il Mod. F24 con elementi identificativi (F24 ELIDE), da utilizzare per taluni versamenti, per i quali non è prevista la compensazione.</p> <p>Mod. F24 / EP – Per il Modello F24 / EP da utilizzare da parte degli enti pubblici si rinvia alle rispettive scadenze in questo scadenziario.</p> <p>Versamento titolari di partita IVA - Il versamento delle imposte con utilizzazione del</p>	

Modello F24 è effettuato obbligatoriamente in via telematica da parte dei contribuenti titolari di partita IVA ([art. 37](#), commi 49 e 49-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dall'[art. 3](#), D.L.

24 aprile 2017, n. 50):

a) per versamenti a debito: direttamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), per il tramite di un intermediario abilitato, o mediante *home banking*;

b) per versamenti con compensazione: esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Versamento soggetti non titolari di partita IVA -

Ai sensi dell'[art. 11](#), comma 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti, i versamenti di cui all'[art. 17](#) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

N.B.: La lettera c), che prevedeva l'esecuzione esclusivamente mediante i servizi telematici dei versamenti con saldo finale di importo superiore a mille euro, è stata abrogata.

Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate [n. 27/E](#) del 19 settembre 2014.

IVA - Compensazione oltre 5.000 Euro – Ai sensi:

- dell'[art. 17](#), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e del Provv. Ag. Entrate 21 dicembre 2009, la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge;

- dell'[art. 10](#), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dall'[art. 3](#), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'IVA per importi

superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità ([art. 35](#), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) della dichiarazione dalla quale emerge il credito. In alternativa è prevista la sottoscrizione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all'[art. 2409-bis](#) cod. civ.

Vedasi al riguardo la Ris. Ag. Entrate [n. 57/E](#) del 4 maggio 2017.

Imposte sui redditi, addizionali, sostitutive ed IRAP – Limitazione dei 5.000 Euro - Ai sensi dell'[art. 1](#), comma 574, L. 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'[art. 3](#), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, i contribuenti che, ai sensi dell'[art. 17](#), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Vedasi al riguardo la Ris. Ag. Entrate [n. 57/E](#) del 4 maggio 2017.

Divieto di compensazione - La compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento ([Art. 31](#), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, [n. 122](#); D.M. 10 febbraio 2011, Circ. Ag. Entrate [n. 4/E](#) del 15 febbraio 2011 e [n. 13/E](#) dell'11 marzo 2011; Ris. Ag. Entrate [n. 18/E](#) del 21 febbraio 2011).

La disposizione deve essere coordinata con la disciplina di cui all'[art. 29](#), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in materia di accertamento esecutivo.

1 Agosto

TERMINI - Periodo feriale - Sospensione dei termini processuali e amministrativi

Nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 agosto 2019 resta sospeso il decorso dei termini processuali anche per le giurisdizioni tributarie (L. 7 ottobre 1969, [n. 742](#), e successive modificazioni).

Vedasi la Circ. Ag. Entrate [n. 38/E](#) del 29 dicembre 2015 ai fini del computo dei termini feriali con riferimento al reclamo e mediazione di cui all'[art. 17-bis](#), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Vedasi l'[art. 7-quater](#), comma 18, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1° dicembre 2016, [n. 225](#), circa il cumulo del periodo di sospensione feriale con i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, [n. 218](#).

Ai sensi dell'[art. 7-quater](#), comma 17, citato D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli [artt. 2](#), comma 2, e [3](#), comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'[art. 1, comma 412](#), della L. 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute in base alle comunicazioni (c.d. avvisi bonari) di cui agli [artt. 36-bis](#) e [36-ter](#), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, [n. 633](#), ed alle liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

1 Agosto

IRPEF / IRAP - Dichiarazione Modello UNICO ed IRAP - Persone fisiche e società di persone - Termini di presentazione e di versamento

Presentazione - Ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il termine di presentazione della dichiarazione Modello Redditi da parte delle persone fisiche e delle società di persone scade:

- il **30 novembre 2019** in caso di presentazione in via telematica;
- il **30 giugno 2019**, prorogato al 1° luglio 2019, in caso di presentazione in forma cartacea presso gli uffici postali.

Dichiarazione IRAP - La dichiarazione annuale dell'IRAP viene presentata nello stesso termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Versamento – Il termine di versamento a saldo e - se dovuto - della prima rata d'acconto delle imposte sui redditi scade:

- per persone fisiche e società di persone non soggette ad ISA (Indici sintetici di affidabilità)
- il **30 giugno 2019**, prorogato al 1° luglio 2019, senza maggiorazione;

Presentazione:

La dichiarazione da presentare in via telematica deve essere:

- trasmessa direttamente;
- presentata ad un intermediario abilitato per la successiva trasmissione.

Modelli – Con Prov. Ag. Entrate 30 gennaio 2019 sono stati approvati:

- il Modello REDDITI 2019–PF (persone fisiche);
- Il Modello REDDITI 2019–SP (società di persone);
- Il Modello IRAP 2019.

- il **31 luglio 2019**, con la maggiorazione dello 0,40 per cento ([art. 17](#), D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).

Sono interessati alla proroga tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione. La disposizione si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli [artt. 5, 115 e 116](#), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati. Vedasi al riguardo la Ris. Ag. Entrate [n. 64/E](#) del 28 giugno 2019.

Rateizzazione Ai sensi dell'[art. 20](#), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è ammessa la rateizzazione - con l'applicazione degli interessi - delle somme a saldo ed in acconto risultanti dalla dichiarazione, con versamento delle rate successive alla prima:

- entro il **giorno 16** di ciascun mese, per i titolari di partita IVA;
- entro la **fine di ciascun mese**, per gli altri contribuenti.

In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di **novembre** dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

Immobili situati all'estero e attività detenute all'estero -

Nello stesso termine di versamento dell'IRPEF scade il termine di versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'imposta sulle attività detenute all'estero (IVAFE) istituite dall'art. 19, commi da 13 a 23, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; i relativi dati devono essere riportati nel quadro RW.

Quadro RW - Ai sensi dell'[art. 4](#), D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, [n. 227](#) unitamente al Modello REDDITI deve essere presentato il modulo RW - contenuto nel fascicolo 2 del modello REDDITI - relativo alla dichiarazione degli investimenti all'estero, alle attività estere di natura finanziaria ed al monitoraggio fiscale.

Cedolare secca – Nel modello sono indicati i dati

relativi ai contratti assoggettati al regime opzionale della c.d. "cedolare secca" sugli affitti di immobili ad uso abitativo ai sensi dell'[art. 3](#), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

I versamenti a titolo di saldo e di acconto della cedolare secca sono effettuati entro gli stessi termini di versamento del saldo e degli acconti IRPEF.

20 Agosto

**CEDOLARE SECCA/ IMPOSTE SUI REDDITI -
Contratti di locazione breve -
Intermediari immobiliari - Ritenute operate -
Versamento**

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve – come definiti dall'[art. 4](#), D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito dalla L. 21 giugno 2017, [n. 96](#) - stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, si applicano le disposizioni dell'[art. 3](#) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento.

Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'[art. 4](#) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'[art. 14](#), comma 16, lettera e), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, [n. 122](#), nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Versamento:

con Mod. F24

Codici – tributo: Per il versamento deve essere utilizzato il codice-tributo **1919**.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F 24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24" in data 1° agosto in questo scadenziario.

**IVA E RITENUTE ALLA FONTE – Ravvedimento –
Tardivo versamento – Entro 30 giorni dalla
scadenza**

IVA - Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo - entro trenta giorni dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro il **16 luglio 2019**, con l'applicazione, ai sensi dell'[art. 13](#) ("Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:

- della sanzione nella misura dell'1,5 per cento (pari ad 1/10 del 15 per cento) commisurata all'imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione;

- degli interessi moratori al tasso legale - nella misura dello 0,8 per cento annuo a decorrere dal 1° gennaio 2019 – con maturazione giorno per giorno.

Ravvedimento veloce - Per effetto dell'[art. 13](#), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione per ritardato versamento è pari all' 1 per cento per ogni giorno di ritardo (fino al quindicesimo, in cui raggiunge la misura ordinaria del 15 per cento) ed il ravvedimento si applica sulla sanzione così determinata; vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate [n. 41/E](#) del 5 agosto 2011.

Ravvedimento entro 90 giorni - Per effetto dell'[art. 13](#), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione per ritardato versamento è pari ad 1 / 9 del 15 per cento in caso di ritardo non superiore a 90 giorni.

Ravvedimento modello F24 a saldo zero – Per la regolarizzazione dell'omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero vedasi la Ris. Ag. Entrate [n. 36/E](#) del 20 marzo 2017.

Ritenute alla fonte - Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del **16 luglio 2019**.

Errori formali - Vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate [n. 77/E](#) del 3 agosto 2001.

Correzioni di errori - Vedasi la circ. Ag. Entrate [n. 5/E](#) del 21 gennaio 2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del Modello F24. È possibile procedere alla correzione online del modello F24 mediante il servizio Civis accedendo dai canali Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.

Versamento:

Per il versamento delle sanzioni devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

- * **8904** per l'IVA;

- * **8906** per le ritenute.

Per il versamento degli interessi, limitatamente all'IVA, deve essere utilizzato il codice-tributo:

- * **1991** per gli interessi sul ravvedimento IVA.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F 24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24" in data 1° agosto in questo scadenziario.

20 Agosto

**IVA - Contribuenti mensili - Mese di luglio 2019 -
Versamento – Pubbliche
amministrazioni - Versamento dell'imposta da
split payment.**

Versamento - **Contribuenti mensili** - Scade il termine per l'effettuazione del versamento, risultante dalla liquidazione relativa al mese di **luglio 2019**, ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, [n. 100](#). Se l'importo non supera euro 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Liquidazione IVA per cassa – Vedasi l'art. 32-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. agosto 2012, n. 134, circa il regime di liquidazione IVA per cassa.

Fatture soggette a "Split payment" - Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle società sottoindicate, si applica il regime del c.d. split payment ai sensi dell'[art. 17-ter](#) del D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede che il versamento dell'IVA sia effettuato dalle pubbliche amministrazioni.

A norma dell'art. 2, D.M. 23 gennaio 2015, i soggetti passivi emettono pertanto la fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ma non sono tenuti al pagamento dell'imposta in sede di liquidazione periodica.

La disciplina non si applica alle operazioni in cui le pubbliche amministrazioni sono debitori d'imposta (es. reverse charge).

Le disposizioni sullo split payment non si applicano alle prestazioni di servizi, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'[art. 25](#), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ([art. 12](#), D.L. 12 luglio 2018, n. 87).

Ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. n. 633/9172, come modificato dall'[art. 3](#), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, [n. 172](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni sullo split payment si applicano alle operazioni effettuate anche nei confronti dei seguenti soggetti:

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

a) società controllate, ai sensi dell'[art. 2359](#), primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'[art. 2359](#), primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Vedasi al riguardo il D.M. 23 gennaio 2015, come modificato da ultimo dal D.M. 9 gennaio 2018.

Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate [n. 27/E](#) del 7 novembre 2017.

Versamento dell'imposta da "Split payment" -

Le pubbliche amministrazioni effettuano il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile (vedasi il D.M. 23 gennaio 2015), senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo (Per i codici tributo vedasi la Ris. Ag. Entrate [n. 15/E](#) del 12 febbraio 2015).

Le pubbliche amministrazioni e i soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali (vedasi l'art. 5, D.M. 23 gennaio 2015), che ricevono fatture in regime del c.d. split payment ai sensi dell'[art. 17-ter](#) del D.P.R. n. 633 del 1972, effettuano il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando i codici tributo di cui alla Ris. Ag. Entrate [n. 139/E](#) del 10 novembre 2017; in alternativa, tali soggetti possono annotare le fatture nei registri di cui agli [artt. 23](#) e [24](#) del

D.P.R. n. 633 / 1972, con partecipazione dell'imposta dovuta alla liquidazione periodica, del mese o del trimestre dell'esigibilità.

Contabilità presso terzi - Il citato D.P.R. [n. 100](#) del 1998 prevede la facoltà - per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata - di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

Comunicazione delle liquidazioni - La trasmissione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente ([art. 21-bis](#), D.L. 31 maggio 2010, n. 78) il relativo termine scade il 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre ed il 28 febbraio.

20 Agosto

IVA - Contribuenti trimestrali – Secondo trimestre 2019 - Versamento

Versamento:

Scade il termine per il versamento dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione relativa al **secondo trimestre 2019** ([art. 7](#), D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542).

Se l'imposta non supera il limite di 25,82 euro il versamento è effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo.

Interessi - Per i soggetti che effettuano il versamento trimestralmente le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento.

Limiti per liquidazione trimestrale - Ai sensi dell'[art. 14](#), comma 11, L. 12 novembre 2011, n. 183, i limiti per avvalersi della liquidazione trimestrale dell'IVA sono costituiti da un volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente non superiore a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (vd. Ris. Ag. Entrate [n. 15/E](#) del 13 febbraio 2012)

Liquidazione IVA per cassa - Vedasi l'art. 32-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. agosto 2012, n. 134, circa il regime di liquidazione IVA per cassa.

con Mod. F24

Per il versamento deve essere utilizzato il codice-tributo 6032.

Fatture soggette a “Split payment” - Versamento dell’imposta da “Split payment” - Vedasi la scadenza “IVA - Contribuenti mensili” in questo stesso scadenziario.

Comunicazione delle liquidazioni – Elenchi delle fatture – Con riferimento alla trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente ([art. 21-bis](#), D.L. 31 maggio 2010, n. 78) il relativo termine scade il 31 maggio (prorogato al 12 giugno), 16 settembre, 30 novembre ed il 28 febbraio.

20 Agosto

ASSISTENZA FISCALE - Imposta trattenuta dal sostituto d'imposta - Versamento

Per i sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale, scade il termine per il versamento delle somme a saldo e in acconto, trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente ([art. 19](#), D.M. 31 maggio 1999, n. 164).

Rateizzazione - Se il contribuente ha chiesto la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti a debito, gli importi delle singole rate sono trattenuti mensilmente dal sostituto d'imposta, con la maggiorazione degli interessi.

Rimborso – Il rimborso effettuato viene recuperato dal sostituto d'imposta mediante compensazione ai sensi dell'[art. 17](#), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con utilizzazione degli appositi codici tributo approvati con Ris. Ag. Entrate [n. 13/E](#) del 10 febbraio 2015.

Versamento:

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

* 4731 per IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta

* 4730 per IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta

* 3803 per addizionale regionale IRPEF trattenuta dal sostituto

d'imposta a seguito di assistenza fiscale

* 3846 per addizionale comunale IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta –

Mod. 730 - saldo

* 3845 per addizionale comunale IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta –

Mod. 730 - acconto

* 1845 per cedolare secca - assistenza fiscale - acconto

* 1846 per cedolare secca – assistenza fiscale - saldo Mod. F24 - Per le

modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante

Modello F 24 vedasi la scadenza “IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24” in data

20 Agosto

IVA - Contribuenti trimestrali ex art. 74, D.P.R. n. 633/1972 – Secondo trimestre 2019 – Versamento

Per i contribuenti “trimestrali” indicati nell’[art. 74](#), quarto comma, D.P.R. n. 633/1972:

* esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione;

* autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo di cui alla L. 6 giugno 1974, [n. 298](#) (vedasi al riguardo la C.M. [n. 252/E](#) del 30 ottobre 1998;

* enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione, appositamente autorizzati con decreto ministeriale,

scade il termine per il versamento dell’imposta a debito risultante dalla liquidazione relativa al **secondo trimestre 2019**. I versamenti trimestrali effettuati a norma del predetto art. 74, quarto comma, non sono soggetti alla maggiorazione degli interessi (dell’1 per cento) prevista dall’[art. 7](#), D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, per i contribuenti trimestrali ordinari.

Subfornitura – E’ previsto il versamento trimestrale dell’imposta relativamente ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura in presenza delle condizioni di cui all’art. 74, quinto comma. Vedasi al riguardo la C.M. [n. 45/E](#) del 18 febbraio 1999.

Associazioni sportive dilettantistiche - Per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l’applicazione della disciplina di cui alla L. 16 dicembre 1991, [n. 398](#), per le associazioni senza scopo di lucro e per le associazioni *pro loco* scade il termine per il versamento trimestrale dell’imposta, ai sensi dell’[art. 9](#), D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544. Vedasi, al riguardo, la C.M. [n. 165/E](#) del 7 settembre 2000.

Fatture soggette a “Split payment” - Versamento dell’imposta da “Split payment” - Vedasi la scadenza “IVA - Contribuenti mensili ” in questo stesso scadenziario.

20 Agosto

IVA - Adempimenti di metà mese

Fatturazione differita - Scade il termine per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di

1° agosto in questo scadenziario.

Versamento:

* con Mod. F24

Codici – tributo: Per il versamento deve essere utilizzato il codice-tributo **6032**.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F 24 vedasi la scadenza “IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24” in data 1° agosto in questo scadenziario.

beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (art. 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Operazioni con rilascio di ricevute o scontrini fiscali - Scade il termine entro il quale le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'art. 24, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 6, comma 4, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, e successive modificazioni).

Fatture di importo inferiore ad euro 300 - Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture - di importo inferiore ad euro 300 - emesse nel mese precedente (art. 6, comma 1, D.P.R.

9 dicembre 1996, n. 695). Nel documento riepilogativo devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

20 Agosto

**IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte -
Versamento**

Scade il termine per il versamento delle ritenute operate **(1) (2) (3)** nel mese precedente su:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno, e partecipazione ad associazioni in partecipazione;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio;
- indennità, compensi e rimborsi correlati all'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica **(4)**;
- corrispettivi dovuti dal condominio **(5)** per contratti di appalto di opere e servizi;
- compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi;
- compensi per la perdita di avviamento commerciale e sui contributi di enti pubblici ad imprese;
- premi e contributi corrisposti dall'UNIRE e premi

Versamento:

Si riportano i codici-tributo di più frequente utilizzazione:

- * 1001 per le ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- * 1002 per le ritenute sugli emolumenti arretrati;
- * 1012 per le ritenute sulle indennità per cessazione rapporto di lavoro;
- * 1019 per le ritenute del 4 per cento a titolo di acconto IRPEF sui corrispettivi di contratto di appalto corrisposti dai condomini;
- * 1020 per le ritenute del 4 per cento a titolo di acconto IRES sui corrispettivi di contratto di appalto corrisposti dai condomini;
- * 1040 per le ritenute su

corrisposti dalla FISE;

- indennità di esproprio, di occupazione, eccetera.
- obbligazioni e titoli similari **(6)**;
- interessi, premi ed altri frutti corrisposti sui depositi;
- redditi di capitale **(6)** diversi dai dividendi **(6)** e da quelli indicati in precedenza;
- proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
- plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere;
- proventi indicati sulle cambiali di cui all'art. 6, n. 4, Tar. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e competizioni sportive;
- altre vincite e premi.

(1) Regime forfetario – Vedasi l'[art. 1](#), commi 54 e seguenti, L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificati dalla L. 28 dicembre 2105, n. 208 (legge di stabilità 2016); il regime prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5 o del 15 per cento e senza applicazione della ritenuta d'acconto.

(2) Interventi di ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico – Vedasi l'[art. 25](#), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, circa l'effettuazione da parte delle banche e di Poste Italiane di una ritenuta - pari all'8 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2015 - sui pagamenti effettuati con bonifico per gli interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio; vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate [n. 40/E](#) del 28 luglio 2010.

(3) Pignoramento di somme presso terzi – Vedasi l'[art. 15](#), comma 2, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, circa l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20 per cento in caso di pignoramento presso terzi; vedasi al riguardo il Prov. Ag. Entrate 3 marzo 2010 e la circ. Ag. Entrate [n. 8/E](#) del 2 marzo 2011.

(4) Sport dilettantistico - Ai fini dell'assoggettamento ad IRPEF e relative addizionali di compensi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari, erogati da società o associazioni sportive dilettantistiche, vedasi l'[art. 25](#), comma 1, L. 13 maggio 1999, n. 133 e l'[art. 69](#), D.P.R. n. 917/1986.

(5) Redditi di capitale - Si vedano le scadenze

redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni;

* 1046, 1047 e 1048, rispettivamente per le ritenute su tombole e lotterie, giochi di abilità, altre vincite e premi.

Ritenute enti pubblici -

Vedasi la corrispondente scadenza "RITENUTE / ADDIZIONALI / IVA - Enti

pubblici - Versamento delle ritenute alla fonte, delle addizionali e dell'Iva periodica" in questo Scadenziario. Mod. F24

- Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F 24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24" in data 1° agosto in questo scadenziario.

20 Agosto

“REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Imposta sostitutiva - Versamento” e “REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Ritenuta d’acconto - Versamento” in questo scadenario.

Per i dividendi è previsto il versamento entro il 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre e 16 gennaio (si vedano i corrispondenti scadenari).

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE
ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Versamento

Scade il termine per il versamento delle addizionali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute nel mese precedente secondo i criteri sotto indicati.

Addizionale regionale

Ai sensi dell'[art. 50](#), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, determinata dai sostituti d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, è trattenuta:

- in un numero **massimo di undici rate**, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- in **unica soluzione** nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio in caso di cessazione del rapporto.

Addizionale comunale

Ai sensi dell'[art. 1](#), D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, determinata dai sostituti d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, è trattenuta:

- l'addizionale dovuta a saldo, in un numero **massimo di undici rate**, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- l'addizionale dovuta in acconto, in un numero **massimo di nove rate** mensili a partire dal mese di **marzo**;
- l'addizionale residua dovuta in caso di cessazione del rapporto, in **unica soluzione**.

Versamento:

Per i versamenti con Mod. F24 devono essere utilizzati i seguenti

codici-tributo:

- * 3802 - addizionale regionale (saldo) trattenuta dal sostituto d'imposta;
- * 3848 - addizionale comunale (saldo) trattenuta dal sostituto d'imposta;
- * 3847 - addizionale comunale (acconto) trattenuta dal sostituto d'imposta.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F 24 vedasi la scadenza “IMPOSTE E CONTRIBUTI/ MOD. F24” in data 1° agosto in questo scadenario.

20 Agosto

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE –
c.d. “Tobin Tax” - Versamento

Scade il termine per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin Tax”), di cui all'[art. 1](#), commi 491 e seguenti, L. 24 dicembre 2012, n. 228, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente.

L'imposta è dovuta sulle seguenti operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, dell'[art. 1](#), citata L. n. 228/2012, quali :

* (comma 491): trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi

* (comma 492): operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, ecc.

* (comma 495): negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492

* con la decorrenza prevista dal comma 497.

L'imposta è versata da banche, società fiduciarie ed imprese di investimento, che intervengano nell'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, dell'[art. 1](#), citata L. n. 228/2012 nonché dai notai che intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni, salvi i casi in cui l'imposta è versata dal contribuente (art. 19 D.M. 21 febbraio 2013) entro i seguenti termini:

- per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, entro il giorno **16** del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà;

- per le operazioni di cui al comma 492, entro il giorno **16** del mese successivo a quello della conclusione del contratto;

- per le negoziazioni di cui al comma 495, entro il giorno **16** del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell'ordine annullato o modificato.

Vedasi altresì il Provv. Ag. Entrate 18 luglio 2013 recante definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento dell'imposta, dei relativi obblighi strumentali e delle modalità di rimborso.

20 Agosto

REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Imposta
sostitutiva - Versamento

Scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva – risultante dal saldo mensile del conto

Versamento:

Per i versamenti con Mod. F24 devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

* 4058 - “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012”

* 4059 - “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012”

* 4060 - “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012” Mod. F24

- Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F 24 vedasi la scadenza “IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24” in data 1° agosto in questo scadenziario.

Versamento:

Per le modalità di versamento e di effettuazione delle

unico - relativa agli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli dei c.d. "Grandi Emittenti" di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, [n. 239](#).

Vedasi la Circ. Ag. Entrate [n. 19/E](#) del 27 giugno 2014 circa l'ammontare dell'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie.

Per la disciplina di carattere generale si vedano la C.M. 23 dicembre 1996, [n. 306/E](#), la [n. 165/E](#) del 24 giugno 1998 e la [n. 11/E](#) del 28 marzo 2012.

20 Agosto

REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Ritenuta d'acconto - Versamento

Fondi comuni italiani e assimilati - Scade il termine per il versamento da parte di SGR, SICAV, soggetti incaricati del collocamento dei cosiddetti fondi "lussemburghesi storici" ovvero dall'intermediario che aderisce al sistema di deposito accentrato della ritenuta sui proventi dei fondi comuni di investimento italiani e dei predetti "lussemburghesi storici" ([art. 26-quinquies](#), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Vedasi la Circ. Ag. Entrate [n. 19/E](#) del 27 giugno 2014 circa l'ammontare dell'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie.

Per la disciplina di carattere generale vedasi la Circ. Ag. Entrate [n. 33/E](#) del 15 luglio 2011 e la [n. 11/E](#) del 28 marzo 2012.

Fondi comuni esteri - Scade il termine per versare le ritenute effettuate nel mese precedente sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero ([art. 10-ter](#), L. 23 marzo 1983, n. 77).

20 Agosto

IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni senza scopo di lucro - Annotazione delle operazioni

Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, L. 13 maggio 1999, n. 133, che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, scade il termine per annotare, anche con unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di

compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI/ MOD. F24" in data 1° agosto in questo scadenziario.

Versamento:

Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24" in data 1° agosto in questo scadenziario.

Annotazione:

I compensi sono annotati nel modello approvato con D.M. 11 febbraio 1997

opportunamente integrato. Nello stesso modello sono annotati distintamente:

- i proventi, di cui all'art. 25,

attività commerciali, con riferimento al mese precedente (art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544).

Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 18/E del 1° agosto 2018.

comma 2, citata L. n. 133/1999, che non costituiscono reddito imponibile;
- le plusvalenze patrimoniali;- le operazioni intracomunitarie.

20 Agosto

IVA - Provvigioni ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto pubblico urbano di persone - Emissione della fattura

Per gli esercenti attività di trasporto scade il termine per l'emissione della fattura relativa alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone - esente ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - e risultanti dalle annotazioni eseguite entro il mese precedente [art. 74, comma 1, lettera e), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e art. 3, D.M. 30 luglio 2009].

20 Agosto

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Attività svolte a carattere continuativo - Versamento

Per gli esercenti le attività elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 scade il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, relativamente alle attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente (art. 6, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; C.M. n. 165/E del 7 settembre 2000).

Versamento:

con Mod. F24
Per il versamento deve essere utilizzato il codice-tributo 6728.
Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F 24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24" in data 1° agosto in questo scadenziario.

20 Agosto

INPS - Contributo alla gestione separata - Versamento

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l'altro, a:

- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269);
- incaricati alle vendite a domicilio (se il reddito annuo è superiore ad euro 5.000, ai sensi dell'art.

Versamento:

con Mod. F24 e con causali contributo
- C10 - Soggetti già iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria
- CXX - Soggetti privi di altra copertura previdenziale Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante

44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326);
- associati in partecipazione (art. 43, citato D.L. 30 settembre 2003, n. 269).

20 Agosto

INPS - Contributi dovuti da artigiani e commercianti sul minimale di reddito
- Versamento rata

Scade il termine per il versamento, da parte degli artigiani e commercianti iscritti all'INPS, della rata del contributo dovuto sul minimale di reddito relativo al secondo trimestre 2019 (art. 18, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Modello F24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24" in data 1° agosto in questo scadenziario.

Versamento:

con Mod. F24

Si riportano le causali-contributo da indicare nel modello di versamento :

* AF (contributi fissi artigiani)*
CF (contributi fissi commercianti) Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24" in data 1° agosto in questo scadenziario.

20 Agosto

ACCISE - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente (art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto "TUA" - Testo Unico Accise).

Versamento:

con Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24" in data 1° agosto in questo scadenziario.

20 Agosto

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI
Dichiarazione mensile

I produttori e gli importatori di imballaggi, a norma del regolamento Conai, devono, entro la data in esame, procedere a:

- presentare la dichiarazione periodica inerente al mese precedente, utilizzando l'apposita modulistica, con il dettaglio evidenziante il numero e la data di protocollo delle bolle doganali;
- liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente, utilizzando il modello conforme.

26 Agosto
*termine così
prorogato essendo il
giorno 25 domenica*

IVA - Scambi intracomunitari - Elenchi
INTRASTAT mensili

Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi (art. 50, D.L. 30 agosto 1993, n. 331)

- delle cessioni intracomunitarie di beni e delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri stati membri

- relativi al mese di luglio 2019, da parte dei contribuenti tenuti alla presentazione mensile.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora non sia superato il limite di 50.000 euro in ciascuno dei quattro trimestri precedenti (D.M. 22 febbraio 2010).

La compilazione dei dati statistici negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro (Prov. Ag. Entrate 25 settembre 2017).

Elenchi acquisti a fini statistici - A decorrere dagli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018 l'obbligo di

presentazione degli elenchi degli acquisti sussiste solo a fini statistici.

Inoltre, con Prov. Ag. Entrate 25 settembre 2017 sono state adottate le seguenti semplificazioni:

- acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) - I contribuenti presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro.
- acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater)
- I contribuenti presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter

Presentazione:

Gli elenchi INTRASTAT, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Vedasi al riguardo la Nota Ag. Dogane e Monopoli n. 18558/RU del 20 febbraio 2018.

31 Agosto
Termine prorogato a
lunedì 2 settembre,
essendo il giorno 31
sabato ed
il 1° settembre
domenica

**IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e
dichiarazione IRAP -
Adempimenti collegati - Termini di
presentazione e di versamento**

Dichiarazione – Ai sensi dell'[art. 2](#) del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i contribuenti soggetti ad IRES devono presentare la dichiarazione in **via telematica** entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (e pertanto entro il 30 novembre per i soggetti con esercizio ad anno solare).

Versamento – Ai sensi dell'[art. 17](#), D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 il versamento delle imposte a saldo e – se dovuto – in acconto deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo (*e pertanto entro il **30 giugno** per i soggetti con esercizio ad anno solare*);

- se in base a disposizioni di legge il bilancio è approvato oltre il termine di quattro mesi (ora: 120 giorni) dalla chiusura dell'esercizio, entro il giorno **30** del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e comunque, se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle predette disposizioni di legge, entro il giorno **30** del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Termini di versamento nel 2019 - Il termine di versamento a saldo e - se dovuto - della prima rata d'acconto delle imposte sui redditi scade, per effetto dell'[art. 12-quinquies](#), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, [n. 58](#):

Presentazione:

La dichiarazione deve essere presentata in via telematica.

La dichiarazione può essere trasmessa direttamente o tramite un intermediario autorizzato. Per le società appartenenti a gruppi la dichiarazione telematica può essere trasmessa da una società del gruppo attraverso il servizio Entratel.

Entro gli stessi termini di presentazione del Modello REDDITI deve essere presentata la dichiarazione annuale dell'IRAP esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Modelli – Con Provv. Ag. Entrate 30 gennaio 2019 sono stati approvati i seguenti modelli:

- Modello REDDITI 2019 -SC, riservato alle società ed enti commerciali,
- Modello REDDITI 2019 -ENC, riservato agli enti non commerciali,
- il Modello IRAP 2019.

- per i contribuenti non soggetti ad ISA (Indici sintetici di affidabilità) con esercizio ad anno solare:

- il 30 giugno 2019, prorogato al 1° luglio 2019, senza maggiorazione;

- il 31 luglio 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento ([art. 17](#), D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435);

- per i contribuenti soggetti ad ISA (Indici sintetici di affidabilità) per i quali il termine ordinario di versamento scade dal 30 giugno al 30 settembre 2019:

- il 30 settembre 2019, senza maggiorazione

- il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento ([art. 17](#), D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).

Sono interessati alla proroga tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione. La disposizione si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli [artt. 5, 115 e 116](#), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.

Vedasi al riguardo la Ris. Ag. Entrate [n. 64/E](#) del 28 giugno 2019.

Rateizzazione - Ai sensi dell'[art. 20](#), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 è ammessa la rateizzazione - con l'applicazione degli interessi - delle somme a saldo ed in acconto risultanti dalla dichiarazione e con versamento delle rate successive alla prima:

- entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA;

- entro la fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di **novembre** dello stesso anno di presentazione della dichiarazione per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare vedasi la Ris. Ag. Entrate [n. 390/E](#) del 20 dicembre 2002.

Aliquote IRES ed IRAP - Per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, l'aliquota IRES è ridotta dal 27,5 al 24 per cento ([art. 1](#), comma 61, L. 28 dicembre 2015, n. 208).

Banche - Vedasi l'art. 1, commi 65 - 66, L. 28 dicembre 2015, n. 208, e ss.mm., circa l'applicazione di una addizionale nei confronti degli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e dei soggetti ivi indicati.

Società cooperative - Per le società cooperative si vedano gli [artt. 10](#) e [11](#), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, l'[art. 1, commi 460 - 466](#), L. 30 dicembre 2004, n. 311 e l'[art. 6](#), D.L. 15 aprile 2002, n. 63.

Acconti IRES ed IRAP - l'acconto si applica nella misura del 100 per cento.

Nella stessa misura è determinato l'acconto ai fini IRAP ([art. 30](#), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). L'acconto è versato in due rate. **Metodo previsionale** - Il contribuente ha facoltà di calcolare i singoli acconti su base previsionale (tenendo conto dei dati attesi per l'anno in corso) anziché su base storica (vale a dire con riferimento ai dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP per l'esercizio precedente).

Consolidato / Trasparenza / Base imponibile Irap / Tonnage tax - Con riferimento ai predetti regimi opzionali l'opzione è esercitata con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Vedasi il Prov. Ag. Entrate 17 dicembre 2015 recante approvazione della modulistica. In materia di consolidato nazionale vedasi il D.M. 1 marzo 2018.

Patent box - A decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d'imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce (D.M. 30 luglio 2015 e D.M. 28 novembre 2017).

ACE / Aiuto alla crescita economica - Vedasi l'[art. 1](#), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ai fini della deduzione di un importo corrispondente ad un importo percentuale - ivi stabilito - dell'incremento del capitale proprio, come determinato dalla norma stessa. Vedasi al riguardo il D.M. 3 agosto 2017.

L'art. 1, D.L. n. 201 / 2011 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1080, L. 30 dicembre 2018, n. 145; tuttavia, a norma del medesimo comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di

cui al comma 2 dell' art. 3 del D.M. 3 agosto 2017, relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.”.

Si vedano le modifiche apportate dall'[art. 7](#), D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Indici sintetici di affidabilità - Con l'[art. 9-bis](#), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, [n. 96](#), sono istituiti indici sintetici di affidabilità - in sostituzione degli studi di settore - che trovano applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Studi di settore - Per la disciplina degli studi di settore si vedano gli [artt. 10 - 10-bis](#), L. 8 maggio 1998, n. 146 ed il D.P.R. 31 maggio 1999, [n. 195](#). In caso di adeguamento alle risultanze degli studi di settore, entro lo stesso termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, deve essere effettuato il versamento :

- della maggiorazione del 3 per cento calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili, se superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati ([art. 2](#), comma 2-bis, D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195); la disposizione si applica per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trovano applicazione per la prima volta gli studi di settore ovvero le modifiche conseguenti alla revisione dei medesimi;

- dell'IVA corrispondente al maggior volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore ([art. 2](#), comma 2, citato D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195); tale importo è rateizzabile ai sensi dell'[art. 15](#), D.L. 1° luglio 2009 n. 78.

Società di comodo / Società in perdita fiscale - In materia di società non operative - c.d. “società di comodo” - vedasi l'[art. 30](#) della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e ss.mm..

Si considerano altresì non operative le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi ovvero siano per quattro periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare stabilito per le società non operative ([art. 2](#), commi 36-decies e 36-undecies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138).

L'aliquota IRES delle società non operative è

maggiorata di 10,5 punti percentuali ([art. 2](#), comma 36-quinquies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138).

Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate [n. 3/E](#) del 4 marzo 2013.

Si vedano i Provv. Ag. Entrate 14 febbraio 2008 (per le società non operative) e 11 giugno 2012 (per le società in perdita) recanti individuazione delle situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo senza onere di presentazione di istanza di interpello; negli altri casi i contribuenti possono presentare istanza di interpello.

Rivalutazione - Vedasi l'art. 1, comma 556 e seguenti, L. 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni.

Entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi scade il termine per il versamento - in un'unica rata - delle imposte sostitutive dovute sui beni e valori rivalutati; gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, [n. 241](#)

Dichiarazione IMU - Vedasi l'[art. 13](#), comma 12-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in merito agli obblighi di dichiarazione ai fini IMU, da presentare mediante utilizzazione del modello approvato con D.M. 30 ottobre 2012 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del possesso o di intervento di variazioni.

Diritto annuale Camera di commercio - Entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte i soggetti IRES versano il diritto annuale alla Camera di commercio. Il versamento può essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40 per cento ([art. 17](#), D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).

Per il versamento deve essere utilizzato il Mod. F24 con il codice-tributo **3850**.

31 Agosto

REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili - Versamento imposta

Regime opzionale della cedolare secca: in materia di c.d. "cedolare secca" sugli affitti di immobili ad uso abitativo, di cui all'[art. 3](#), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, vedasi:

Presentazione:

La registrazione di nuovi contratti, gli adempimenti successivi, l'opzione e la revoca del regime della "cedolare

- il Prov. Ag. Entrate 7 aprile 2011
- la Circ. Ag. Entrate [n. 26/E](#) del 1° giugno 2011 e la n° 20/E del 4 giugno 2012.

Per i nuovi contratti l'opzione è effettuata in sede di registrazione; in caso di opzione per la "cedolare secca" esercitata in occasione di annualità successiva alla prima, l'opzione è effettuata entro 30 giorni dall'inizio dell'annualità successiva.

N.B.: Ai fini della validità dell'opzione deve essere data previa comunicazione, mediante raccomandata all'inquilino di non applicazione degli incrementi di canone, inclusi quelli ISTAT. La scelta del regime della cedolare secca deve essere confermata in caso di proroga del contratto.

Per i contratti a canone concordato, l'aliquota della cedolare secca è stata stabilita al 10 per cento per il quadriennio 2014 – 2019 dall'[art. 4](#), D.L. 28 marzo 2014, n. 47.

Il versamento dell'imposta cedolare secca è effettuato, a saldo ed in acconto, negli stessi termini previsti per il versamento dell'imposta IRPEF.

Cedolare secca sulle locazione commerciali - L'art. 1, comma 59, L. 30 dicembre 2018, n. 145, ammette l'opzione per il regime della cedolare secca, di cui all'[art. 3](#) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento, sui canoni di locazione relativi ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

Contratti di locazione breve - Per gli adempimenti connessi ai contratti di locazione breve, di cui all'[art. 4](#), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, vedasi la scadenza "CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDITI - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari - Ritenute operate - Versamento" in questo scadenziario.

Regime ordinario: il termine per il versamento dell'imposta di registro è stabilito in trenta giorni:

- per i nuovi contratti relativi ad immobili urbani stipulati a decorrere dalla stipula o, se anteriore, dalla data di decorrenza;
- per i contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: dalla data di inizio dell'annualità;
- per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche

secca" sono effettuati mediante presentazione diretta all'ufficio o in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante intermediari abilitati, del modello RLI.

Il nuovo modello RLI è stato approvato con Prov. Ag. Entrate 19 marzo 2019 e sostituisce il precedente modello a decorrere dal 20 marzo 2019. Dal 20 marzo al 19 maggio 2019 sono accettati sia il nuovo modello sia quello approvato con il precedente provvedimento. A partire dal 20 maggio 2019 può essere utilizzato esclusivamente il nuovo modello RLI.

Versamento: con il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), senza possibilità di compensazione, e con utilizzazione dei seguenti codici-tributo:

1500 - Locazione e affitto – Imposta di Registro per prima registrazione;

1501 - Locazione e affitto – Imposta di Registro per annualità successive;

1502 - Locazione e affitto – Imposta di Registro per cessioni del contratto;

1503 - Locazione e affitto – Imposta di Registro per risoluzioni del

contratto; 1504 - Locazione e affitto – Imposta di Registro per proroghe del

contratto;

1505 - Locazione e affitto - Imposta di Bollo;

1506 - Locazione e affitto –

Tributi speciali e compensi;

tacite, dalla data di effetto.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta:

a) annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno, ovvero

b) sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. In tal caso è prevista una riduzione sull'imposta dovuta (art. 17 e art. 5, Tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, [n. 131](#)).

Per i contratti a canone concordato di cui all'[art. 2](#), comma 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431, stipulati nei comuni ad altra densità abitativa, la base imponibile è pari al 70 per cento del corrispettivo annuo ([art. 8](#), comma 1, citata L. n. 431/1998).

Immobili strumentali - In materia di locazioni di immobili strumentali, soggetti ad imposta di registro con l'aliquota dell'1 per cento, si vedano l'[art. 35](#), commi 8 e seguenti, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, [n. 248](#), e le circ. Ag. Entrate n. 27/E e n. 28/E del 4 agosto 2006 e n. 33/E del 16 novembre 2006.

31 Agosto

Termine prorogato a lunedì 2 settembre, essendo il giorno 31 sabato ed il 1° settembre domenica

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI – Versamento mensile

Scade il termine per il versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di **luglio 2019** nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese **giugno 2019** (art. 9, L. 29 ottobre 1961, n. 1216).

N.B.: Il termine di versamento dell'acconto è stabilito al 16 novembre diciascun anno ai sensi del medesimo art. 9, L. 29 ottobre 1961, n. 1216.

Versamento

con Mod. F24

- accise ed utilizzazione dei codici – tributo:

- 3354 - "Imposta sulle assicurazioni – Erario – art. 4-bis, comma 5 e art. 9, comma 1, L. 29 ottobre 1961, n. 1216"

- 3355 - "Imposta sulle assicurazioni – Erario – Acconto – art. 9, comma 1-bis, L. 29 ottobre 1961, n. 1216" Mod.

F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F 24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24" in data 1° agosto in questo scadenziario.

31 Agosto

Termine prorogato a lunedì 2 settembre, essendo il giorno 31 sabato ed

IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalla dichiarazione Modello REDDITI ed IRAP - Rateizzazione - Non titolari di partita IVA

Versamento:

il 1° settembre
domenica

Per i contribuenti **non titolari** di partita IVA, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello REDDITI e Modello IRAP, scade il termine di versamento della rata, con applicazione degli interessi.

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

- per il versamento del saldo:
 - * 4001 per l'IRPEF;
 - * 1792 per l'imposta sostitutiva sul regime forfetario ;
 - * 1842 per la cedolare secca;
 - * 2003 per l'IRES;
 - * 3800 per l'IRAP;
- per il versamento dell'acconto:
 - * 4033 per l'IRPEF;
 - * 1790 per l'imposta sostitutiva sul regime forfetario;
 - * 1840 per la cedolare secca;
 - * 2001 per l'IRES ;
 - * 3812 per l'IRAP;
- per il versamento delle addizionali:
 - * 3801 - addizionale regionale all'IRPEF - autotassazione;
 - * 3844 - addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione – saldo;
 - * 3843 - addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto.
- per il versamento degli interessi sulle somme rateizzate:
 - * 1668 interessi pagamento dilazionato imposte erariali;
 - * 3804 interessi pagamento dilazionato tributi enti locali;
 - * 3805 interessi pagamento dilazionato tributi regioni. Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F 24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24" in data 1° agosto in questo scadenziario.

31 Agosto
Termine prorogato a
lunedì 2 settembre,
essendo il giorno 31
sabato ed
il 1° settembre
domenica

IVA - Adempimenti di fine mese

Agenzie di viaggio e turismo

Scade il termine per la registrazione nel registro di cui all'art. 24 od in apposito registro tenuto ai sensi dell'[art. 39](#), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dei corrispettivi delle operazioni effettuate dalle

agenzie di viaggio e turismo nel mese precedente ([art. 74-ter](#), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; [art. 5](#), D.M. 30 luglio 1999, n. 340).

Editoria

Scade il termine per l'effettuazione delle annotazioni previste dal D.M. 9 aprile 1993 da parte degli editori di libri, quotidiani e periodici.

Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri

Ai sensi dell'[art. 4](#), D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio di impresa devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre - il numero dei chilometri da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti (vd. C.M. [n. 205/E](#) del 12 agosto 1998).

Sedi secondarie

Per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedono direttamente, scade il termine di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente ([art. 73](#), primo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 1, D.M. 18 novembre 1976, come modificato dal D.M. 6 giugno 1979; C.M. [n. 328/E](#) del 24 dicembre 1997).

Trasporto pubblico urbano di persone

Per gli adempimenti relativi alla vendita di documenti di viaggio del trasporto pubblico urbano di persone vedasi il D.M. 30 luglio 2009.

IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art.

4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972 -

Dichiarazione e versamento

Per gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'[art. 4](#), quarto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi di imposta, nonché per quelli soggetti passivi d'imposta, relativamente all'attività istituzionale, scade il termine per la presentazione della dichiarazione, relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente con l'indicazione dell'imposta dovuta, nonché per il versamento dell'imposta, ai sensi dell'[art. 49](#), D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, [n. 427](#), come modificato dall'[art. 1](#), L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Presentazione:

La dichiarazione deve essere presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il Modello INTRA 12, approvato con Provv. Ag. Entrate 25 agosto 2015. Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F 24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24" in data 1° agosto in questo scadenziario.

31 Agosto

Termine prorogato a lunedì 2 settembre, essendo il giorno 31 sabato ed il 1° settembre domenica

31 Agosto

Termine prorogato a lunedì 2 settembre, essendo il giorno 31 sabato ed il 1° settembre domenica

BOLLO - Pagamento in modo virtuale - Versamento rata

Scade il termine per il versamento della rata bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio scorso ([art. 15](#), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

N.B.: a partire dal mese di febbraio può essere scomputato l'acconto versato ai sensi dell'art. [art. 15-bis](#), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Versamento:

con Mod. F24 , come disposto con Provv. Ag. Entrate 3 febbraio 2015 e con i seguenti codici tributo

- * 2505 - "BOLLO VIRTUALE - RATA";
- * 2506 - "BOLLO VIRTUALE - ACCONTO";
- * 2507 - "BOLLO VIRTUALE - Sanzioni";
- * 2508 - "BOLLO VIRTUALE - Interessi".

Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F 24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24" in data 1° agosto in questo scadenziario.

31 Agosto

Termine prorogato a lunedì 2 settembre, essendo il giorno 31 sabato ed il 1° settembre domenica

ACCISE - Gas naturale - Versamento della rata d'acconto mensile

Scade il termine per il versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente, ai sensi dell'[art. 26](#), comma 13, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto "TUA" - Testo Unico Accise.

Versamento:

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F 24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24" in data 1° agosto in questo scadenziario.

31 Agosto

Termine prorogato a lunedì 2 settembre, essendo il giorno 31 sabato ed il 1° settembre domenica

TASSE AUTOMOBILISTICHE - Rinnovo

A norma del D.M. 18 novembre 1998, [n. 462](#) nel mese di **agosto** scade il termine per il rinnovo delle tasse automobilistiche, per le quali il periodo di validità è scaduto nel mese precedente, per i seguenti autoveicoli:

a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo:

- con motore alimentato a **benzina**, o a **GPL** o a

Versamento:

- * presso gli uffici postali
- * presso le tabaccherie abilitate e le ricevitorie del lotto

N.B.: il versamento può essere eseguito presso gli uffici ACI o con modalità telematiche nelle regioni con le quali sono state stipulate le relative

metano, anche se in alternativa alla benzina, o a **gasolio**, se aventi le caratteristiche tecniche di cui all'[art. 65](#), comma 5, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, [n. 427](#), o **elettrico**, con potenza effettiva **fino a 35 KW**:

* le tasse sono corrisposte in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal **1° agosto**.

b) autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche sopra indicate, con potenza effettiva **fino a 35 KW**:

* le tasse sono corrisposte per uno o due periodi fissi quadrimestrali o per l'intero anno (12/12) decorrenti dal **1° agosto**.

convenzioni.

31 Agosto

Termine prorogato a lunedì 2 settembre, essendo il giorno 31 sabato ed il 1° settembre domenica

ANAGRAFE TRIBUTARIA - Intermediari finanziari - Comunicazione periodica - Trasmissione telematica

Per gli intermediari finanziari scade il termine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria - esclusivamente in via telematica - dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente (Prov. Ag. Entrate 19 gennaio 2007 – come integrato con Prov. Ag. Entrate 29 febbraio 2008).

Si vedano al riguardo le circ. Ag. Entrate [n. 18/E](#) del 4 aprile 2007 e [n. 42/E](#) del 24 settembre 2009.

Vedasi altresì l'[art. 11](#), comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in ordine alla comunicazione delle movimentazioni intervenute sui predetti conti e rapporti, da effettuare entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni, secondo le modalità stabilite con Prov. Ag. Entrate 25 marzo 2013, come modificato dal Prov. Ag. Entrate 10 febbraio 2015.

Vedasi il Prov. Ag. Entrate 25 gennaio 2016 recante le nuove specifiche tecniche ai fini della compilazione delle dichiarazioni.

31 Agosto

Termine prorogato a lunedì 2 settembre, essendo il giorno 31 sabato ed il 1° settembre domenica

IVA - Elenchi delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ("c.d. Esterometro") - Trasmissione

Per i soggetti passivi IVA scade il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate

Presentazione

In via telematica secondo le indicazioni del p. 9 del Prov.

dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche ([art. 1](#), comma 3-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).

La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Vedasi al riguardo la risp. Ag. Entrate n. 85 del 27 marzo 2019.

DEFINIZIONE AGEVOLATA - Processi verbali di constatazione – Versamento rata

Per i contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'art. 24 della L. 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data del 24 ottobre 2018, (data di entrata in vigore del decreto):

- presentando entro il 31 maggio 2019 la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA;
- e che effettuano il versamento rateale in forma rateale in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata entro il 31 maggio 2019 e delle rate successive entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre scade il termine per il versamento della rata trimestrale.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

Vedasi al riguardo il Provv. Ag. Entrate e Ag. Dogane e Monopoli 23 gennaio 2019 e la circ. Ag. Entrate n. 7 /E del 9 aprile 2019.

Ag. Entrate 30 aprile 2018.

Versamento:

con Mod. F24 senza facoltà di compensazione e con indicazione dei codici tributo indicati nella Ris. Ag. Entrate n. 8/E del 23 gennaio 2019.

31 Agosto
Termine prorogato a lunedì 2 settembre, essendo il giorno 31 sabato ed il 1° settembre domenica

31 Agosto

Termine prorogato a lunedì 2 settembre, essendo il giorno 31 sabato ed il 1° settembre domenica

**DEFINIZIONE AGEVOLATA –
Atti del procedimento di accertamento –
Versamento rata**

Per i contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata, ai sensi dell'art. 2, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, di avvisi di accertamento, di avvisi di rettifica e di liquidazione, di atti di recupero, di inviti al contraddittorio e di accertamenti con adesione, mediante versamento della prima rata delle somme dovute, e che effettuano il versamento in forma rateale con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, scade il termine per il versamento della rata trimestrale.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Vedasi il Provv. Ag. Entrate 9 novembre 2018 per le modalità di definizione e di versamento.

Ulteriori specifiche disposizioni sono previste dall'art. 7, del citato D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, per la definizione da parte delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI.

Per le modalità di attuazione vedasi il Provv. Ag. Entrate 13 novembre 2018.

Versamento:

con Mod. F23 o F24 (con esclusione di compensazione), con i codici tributo e con gli altri dati contenuti nel fac simile di modello allegato agli inviti al contraddittorio, agli atti di accertamento con adesione ed agli avvisi di accertamento oggetto di definizione, tenuto conto delle indicazioni di cui al citato Provv. Ag. Entrate 9 novembre 2018. Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23.

31 Agosto

Termine prorogato a lunedì 2 settembre, essendo il giorno 31 sabato ed il 1° settembre domenica

DEFINIZIONE AGEVOLATA - Controversie tributarie – Versamento rata

Per i contribuenti che:

- hanno presentato entro il 31 maggio 2019, ai sensi dell'art. 6, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, domanda di definizione delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione,
- che si avvalgono del pagamento rateale (ammesso in un massimo di venti rate trimestrali se gli importi dovuti superano mille euro) e che entro il 31 maggio 2019 hanno effettuato il pagamento della prima rata, con scadenza delle rate successive alla prima il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019

Versamento:

con Mod. F24 senza facoltà di compensazione e con indicazione dei codici tributo indicati nella Ris. Ag. Entrate n. 29 /E del 21 febbraio 2019. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

scade il termine di versamento della rata con scadenza 31 agosto 2019, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 1° giugno 2019.

Vedasi al riguardo il Provv. Ag. Entrate 18 febbraio 2019 e la circ. Ag. Entrate n. 6/E del 1° aprile 2019.

Vedasi l'art. 7, citato D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, per le specifiche disposizioni previste a favore delle società e le associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PALMERI
Commercialisti Associati